

# Condizioni standard di garanzia per i moduli solari

## Conergy PowerPlus xxxP / PC / PCL / PL / M / MC / MCL



### Art.1

La società Conergy Italia S.p.A., Via Zamenhof 200, 36100 Vicenza (di seguito "Conergy") persegue i più alti standard di qualità per i suoi prodotti. Pertanto, nell'ambito della presente garanzia sul prodotto, Conergy assicura al gestore dei pannelli fotovoltaici (di seguito il "Cliente") che i moduli del tipo

### Conergy PowerPlus xxxP/PC/PCL/PL/M/MC/MCL

(xxx = potenza nominale in Wp)

(di seguito "Moduli Solari"), se utilizzati conformemente alla destinazione d'uso in normali condizioni di installazione, impiego e funzionamento, sono esenti da difetti di prodotto o di fabbricazione per la durata di 12 anni. Ai sensi delle presenti condizioni di garanzia, per uso conforme si intende la produzione di corrente per irradiazione solare all'interno di impianti fotovoltaici connessi in rete con o senza accumulatore.

La garanzia sul prodotto comprende tutti i componenti facenti parte del modulo solare e con esso forniti (vetro, celle, film, telaio, componenti elettrici, scatole di giunzione, connettori e cavi di collegamento).

Le alterazioni estetiche, incluse - ma non limitate a - variazioni cromatiche, corrosione, macchie, graffi, ecc., nonché i difetti e/o le divergenze irrilevanti, verificatesi dopo la consegna al Cliente, sono escluse dalla garanzia, purché non sia compromessa la potenza garantita secondo l'art. 2, e sia possibile continuare a utilizzare i moduli solari conformemente alla destinazione d'uso ai sensi delle presenti condizioni di garanzia.

### Art.2

Tutti i succitati tipi di moduli sono forniti da Conergy con almeno la potenza nominale riportata sulla scheda tecnica o sull'etichetta del modulo in condizioni STC (Standard Test Conditions, le quali sono così definite: potenza di irradiazione di 1.000 W/m<sup>2</sup> a una densità spettrale di AM 1,5 e una temperatura celle di 25°C), ed esclusivamente con una tolleranza di potenza positiva.

Conergy garantisce al Cliente che la potenza effettiva dei moduli solari nel corso del primo anno non si ridurrà di oltre il 3,0% in riferimento alla potenza nominale indicata in condizioni STC.

A partire dal secondo e fino alla fine del venticinquesimo anno di esercizio, Conergy garantisce che un'ulteriore riduzione della potenza non sarà superiore allo 0,6% all'anno, cosicché alla fine del venticinquesimo anno di esercizio i moduli solari forniranno ancora una potenza minima dell'82,6% rispetto alla potenza nominale indicata in condizioni STC.

La garanzia di prestazione copre esclusivamente la diminuzione della resa risultante dalla naturale degenerazione (invecchiamento) delle celle, dei film o del vetro. È invece esclusa da suddetta garanzia la

diminuzione della resa risultante da difetti di prodotto o di fabbricazione.

### Art. 3

In un caso di garanzia come da art. 1 oppure da art. 2, Conergy, a sua scelta, eseguirà una riparazione qualificata dei componenti interessati oppure li sostituirà con componenti di pari valore ovvero provvederà con un rimborso "pro rata temporis" (proporzionale al tempo) pari al valore di mercato, al momento del reclamo, di un modulo di natura simile decurtato di un valore pari al 5% per ciascun anno di vita del modulo oggetto di reclamo.

### Art. 4

Nel caso di un difetto di serie oppure nel caso in cui non siano più in produzione o disponibili dei moduli adeguati, Conergy si riserva il diritto di fornire altri tipi di moduli (con caratteristiche eventualmente diverse). Ogni modulo sostituito diventa di proprietà di Conergy

### Art.5

Le garanzie non comprendono difetti ai Pannelli Fotovoltaici causati da:

- montaggio non conforme a quanto riportato nel manuale d'installazione e non eseguito da una ditta specializzata,
- trasporto, montaggio, controllo, riparazione o esercizio effettuato nel mancato rispetto delle regole riconosciute della tecnica,
- impiego non conforme alle specifiche tecniche concordate o
- uso non conforme a quello previsto,
- stoccaggio non a regola d'arte prima e durante il montaggio,
- interventi e modifiche ai pannelli e agli accessori eseguiti senza espresso consenso di Conergy,
- esposizione a influenze ambientali insolite (tempeste di sabbia, sovratensioni, campi magnetici o simili),
- forza maggiore (ad esempio fulmini, grandine, fuoco, vandalismo e calamità naturali).

### Art.6

La garanzia non copre danni indiretti, in particolare i danni secondari e conseguenti inclusi quelli a persone o cose, perdite di profitti, danni alla reputazione, perdita di dati, costi di pubblicità e produzione, costi comuni e perdita di clienti nonché costi causati dall'interruzione dell'attività o in rapporto con lo smontaggio, l'analisi, lo smaltimento, la nuova installazione o il trasporto del pannello guasto e di quello da fornire.

**Art.7**

La fornitura di servizi di garanzia non comporta né l'inizio di un nuovo periodo di garanzia, né l'estensione del periodo di garanzia originale.

**Art.8**

Le scadenze di garanzia riportate iniziano il giorno dell'acquisto (data della fattura) da parte del primo gestore.

**Art. 9**

Se il Cliente è un consumatore, è tenuto a notificare per iscritto a Conergy i difetti evidenti dei moduli solari entro 2 mesi dalla scoperta degli stessi, e comunque entro due anni dalla consegna, ai sensi dell'art. 132 del Codice del Consumo; in caso contrario verranno meno i diritti di garanzia.

Se il Cliente è un professionista, condizione necessaria per la validità dei diritti di garanzia del Cliente è il regolare espletamento degli obblighi di verifica della fornitura e di denuncia dei vizi nel termine di 8 giorni dalla scoperta, e comunque entro un anno dalla consegna, a pena di decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 cod. civ.

**Art.10**

Il solo soggetto autorizzato a presentare un reclamo a Conergy è il Cliente diretto di Conergy, ovvero la persona che ha acquistato da Conergy ovvero da una società sua controllata il prodotto per il quale si intende presentare reclamo. Nel caso un utente finale intenda presentare un reclamo in merito ad un prodotto Conergy, egli dovrà rivolgersi al fornitore/rivenditore dal quale ha acquistato il prodotto stesso.

Il fornitore/rivenditore, se Cliente diretto Conergy, a sua volta dovrà rivolgersi a Conergy, mettendosi in contatto con il Servizio Assistenza ai seguenti recapiti:

Telefono: 0444 380131

Post elettronica: [assistenza@conergy.it](mailto:assistenza@conergy.it)

Fax: 0444 580122

**Art.11**

Una volta ricevuta la segnalazione del reclamo, il Servizio Assistenza di Conergy provvederà ad inviare al Cliente un modulo di reclamo da compilare con il tipo di modulo, il numero di serie, la data di consegna e i difetti riscontrati. Se l'indicazione del tipo o il numero di serie del modulo sono stati alterati, rimossi o resi illeggibili, Conergy non accetterà alcun reclamo in garanzia.

Il Cliente dovrà inviare il modulo di reclamo compilato via fax o e-mail ai recapiti suddetti.

Non appena riceverà il modulo di reclamo, il Servizio Assistenza aprirà una pratica di reclamo e il Cliente potrà mettersi in contatto con il Servizio Assistenza ogni qualvolta desideri informazioni in merito al reclamo in corso.

I reclami in garanzia devono essere fatti valere nel periodo di validità della garanzia e senza indebito ritardo rispetto all'evento che ha originato il reclamo. I reclami non tempestivamente inoltrati non saranno presi in considerazione. Per il rispetto dei termini di garanzia, fa fede la data di ricezione della segnalazione del reclamo del Cliente al Servizio Assistenza Conergy.

**Art.12**

Le prestazioni di garanzia sono erogate per i moduli solari che sono stati venduti da Conergy e che vengono utilizzati nei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Croazia, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Stati membri dell'Unione europea inclusi i Paesi e territori d'oltremare associati in conformità con l'allegato II del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Filippine, Giappone, Giordania, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Israele, Kuwait, Libia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malesia, Marocco, Mauritius, Messico, Montenegro, Norvegia, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, Repubblica Dominicana, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Svizzera, Thailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina.

**Art.13**

Conergy non è responsabile di ritardi o della mancata fornitura dei servizi di garanzia se ciò è dovuto a cause di forza maggiore, guerre, situazioni simili alla guerra, sommosse, scioperi, epidemie, incendi, inondazioni o eventualità simili che ricadono fuori dal controllo di Conergy. La garanzia è soggetta alla legge diritto Italiana con l'esclusione del diritto privato internazionale e delle convenzioni internazionali tra cui la Convenzione di Vienna del 1980. Ogni controversia relativa alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione delle presenti condizioni di garanzia, sarà rimessa all'esclusiva competenza del Foro di Vicenza

*Vicenza, Conergy Italia S.p.A*

*Aggiornato a: marzo 2014*